

Autorità Idrica Toscana

Art. 41. Strumenti di tutela dell'utente con il coinvolgimento di soggetti terzi.

41.1. L'utente si può avvalere sia di rimedi giurisdizionali, che di rimedi extragiurisdizionali.

41.2. Il ricorso ai rimedi extragiurisdizionali presuppone, sotto pena di inammissibilità, che sia stato presentato un reclamo scritto al Gestore e che quest'ultimo non abbia fornito risposta, o che abbia fornito una risposta considerata dall'utente non soddisfacente.

41.3. L'utente, che intenda avvalersi dei rimedi extragiurisdizionali, può optare per la procedura di conciliazione nazionale istituita dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente, oppure per la procedura di conciliazione regionale istituita dall'Autorità Idrica Toscana. Le due procedure di conciliazione sono gratuite ed alternative fra loro.

41.4. Il conciliatore nazionale o regionale non decide la controversia, ma assiste il Gestore e l'utente nella ricerca di un accordo amichevole per la sua composizione, anche formulando una proposta non vincolante.

41.5. Il tentativo di conciliazione sospende l'esecuzione da parte del Gestore della sua pretesa, fino alla conclusione della relativa procedura.

41.6. Le modalità per esperire il tentativo di conciliazione sono disciplinate dal "Testo Integrato Conciliazione" (TICO) dell'Autorità di Regolazione per energia, reti ed ambiente e dal "Regolamento sulla conciliazione nel servizio idrico integrato" dell'Autorità Idrica Toscana.

41.7. E' sempre garantito a chiunque il ricorso ai rimedi giurisdizionali.

Art. 42. Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica.

42.1. Nelle zone servite da fognatura pubblica caratterizzata da disponibilità di capacità fognaria e depurativa, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla fognatura pubblica secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico.

42.2. L'obbligo di allacciamento è previsto per ogni edificio e stabilimento posto nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima così determinata:

- fino a 2 unità immobiliari oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 5 abitanti equivalenti, l'obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 50 metri;
- da 3 a 4 unità immobiliari oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 10 abitanti equivalenti, l'obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 100 metri;
- da 5 a 8 unità immobiliari oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 20 abitanti equivalenti, l'obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 200 metri;
- oltre 8 unità immobiliari oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, oltre 20 abitanti equivalenti, l'obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 300 metri.

Pertanto gli edifici e stabilimenti posti ad una distanza di oltre 300 metri dalla fognatura pubblica non hanno obbligo di allaccio. Nel caso in cui edifici e stabilimenti siano adiacenti fra loro fino a 50 metri, le distanze di cui sopra sono calcolate considerando le unità immobiliari e/o gli abitanti equivalenti del gruppo di edifici e stabilimenti i cui fabbricati sono adiacenti.

42.3. Sono esclusi dall'obbligo di allacciamento i terreni agricoli privi di fabbricati.

42.4. Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata attraverso strade pubbliche o servitù tecnicamente attivabili.

42.5. Il Comune può concedere deroghe all'obbligo di allaccio, sentiti i pareri non vincolanti del Gestore e dell'Autorità Idrica Toscana, se per allacciare alla fognatura le unità immobiliari sono necessarie opere straordinarie (come, ad esempio, attraversamenti o sottopassaggi di fiumi, torrenti, canali, ferrovie, autostrade e così via), oppure opere caratterizzate da particolari difficoltà

Autorità Idrica Toscana

tecniche. Nell'atto di deroga il Comune deve motivare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente per l'obbligo di copertura con la rete fognaria dell'agglomerato interessato.

42.6. Nelle zone non servite da fognatura pubblica e nei casi di deroghe del comma precedente i titolari degli scarichi devono provvedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico alle Autorità competenti ed alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni vigenti.

42.7. Nel caso in cui l'obbligo di allaccio riguardi edifici o stabilimenti adiacenti la domanda deve essere presentata da tutti gli obbligati, che devono elaborare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario. Quando vi sia un interesse pubblico può essere richiesta la compartecipazione del Comune e del Gestore alla copertura dei relativi oneri come previsto dall'art. 6.4.

42.8. I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore.

42.9. In caso di inosservanza dell'obbligo di allaccio, il Comune, che non intenda concedere alcuna deroga, può imporre l'allaccio mediante ordinanza a conclusione di un procedimento disciplinato dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

42.10. I corrispettivi tariffari per i servizi di fognatura e/o depurazione sono dovuti, a condizione che la rete fognaria e/o la capacità depurativa sia disponibile, dagli utenti allacciati ed anche dagli utenti che, pur non essendo allacciati, avrebbero comunque l'obbligo di allacciarsi ai sensi del presente articolo, purché detto obbligo sia stato comunicato agli stessi utenti.

Art. 43. Disciplina degli scarichi- Clausola di salvaguardia.

43.1. Le autorizzazioni agli scarichi sono disciplinate dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, dal D.P.R. 13/03/2013, n. 59, dalla Legge Regionale Toscana 31/05/2006, n. 20 e dal Regolamento Regionale Toscano 08/09/2008, n. 46/R e dal "Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali" dell'Autorità Idrica Toscana.

43.2. Gli allegati tecnici, gli allegati grafici ed i moduli, attualmente utilizzati dal Gestore, si intendono confermati. Alla loro modifica non si applica la procedura dell'Art. 3, ferma restando l'operatività dell'Art. 4 e dell'Art. 5

43.3. Le tabelle contenenti i prezzi, attualmente praticati dal Gestore, si intendono confermate. Alla loro modifica si applica la procedura dell'Art. 3.

Art. 44. Illeciti amministrativi per violazione delle norme sul risparmio idrico- Ruolo del Gestore.

44.1. Il Gestore e gli utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi idrici di cui al Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 26 Maggio 2008, n. 29/R.

44.2. La violazione degli obblighi e divieti contenuti negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del suddetto Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

44.3. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi, spettano all'Autorità Idrica Toscana.

44.4. L'attività di accertamento delle violazioni viene svolta dall'Autorità Idrica Toscana, dagli organi di vigilanza comunale e provinciale, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dagli altri soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento in base alle leggi vigenti. Il personale del